

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO STRUTTURATO

**“DEXIA-CREDIOP S.p.A. Fino ad Euro 250.000.000 Step Up Multicallable
31.10.2013”**

**Di nominali fino a Euro 250 milioni
Codice ISIN IT0003930507 Serie:61°**

Art. 1 - Denominazione e ammontare massimo dell'emissione

“DEXIA-CREDIOP S.p.A. Fino ad Euro 250.000.000 Step Up Multicallable 31.10.2013”
Cod.ISIN IT0003930507 Serie 61°

Le obbligazioni saranno interamente ed esclusivamente immesse in gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo del 24 giugno 1998, n. 213.

Art. 2 - Numero dei titoli e valore dei tagli

Fino a n. 250.000 obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 cadauna.

Art. 3 - Moneta del prestito

Euro.

Art. 4 - Valore nominale del prestito

Fino a 250 milioni di Euro.

Art. 5 - Periodo di collocamento

Le prenotazioni saranno accettate dal 3 ottobre 2005 al 27 ottobre 2005 – salvo chiusura anticipata e senza preavviso – e saranno soddisfatte nei limiti dei quantitativi di titoli disponibili presso ciascuno dei Soggetti Incaricati del collocamento.

Art. 6 - Prezzo di emissione e di rimborso

Le obbligazioni sono emesse il 31 ottobre 2005 alla pari, 100% del valore nominale di cui:

- il valore della componente obbligazionaria: 97,05 %
- il valore della componente derivativa: -0,30 %
- il valore delle commissioni: 3,25 %

Il rimborso delle obbligazioni sarà effettuato alla pari (100% del valore nominale).

N.B. Il valore negativo della componente derivativa è da interpretarsi come il premio che l'investitore incassa a fronte della vendita all'Emittente di un'opzione di Rimborso Anticipato, beneficiando in questo modo di un rendimento cedolare superiore ad un titolo con caratteristiche simili, ma senza opzioni di Rimborso Anticipato.

Art. 7 - Data di emissione e di godimento

Il prestito viene emesso ed ha godimento in data 31 ottobre 2005; qualora il sottoscrittore decidesse di aderire all'offerta successivamente alla Data di Emissione dovrà pagare oltre al prezzo di emissione anche il rateo d'interessi.

Art. 8 - Commissioni di collocamento

Sono previste commissioni di collocamento pari al 3,25% del valore nominale.

Art. 9 - Durata del prestito

Il prestito, della durata di otto anni, è emesso il 31 ottobre 2005 (la “Data di Emissione”) e verrà integralmente rimborsato in un'unica soluzione il 31 ottobre 2013 (la “Data di Scadenza”) fatta

salva la facoltà per l'Emittente di procedere al rimborso anticipato delle obbligazioni alle date e secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 15.

Art. 10 - Interessi

Dalla Data di Emissione le obbligazioni (le "Obbligazioni") fruttano sul valore nominale interessi lordi annuali (gli "Interessi"), pagabili il 31 ottobre di ciascun anno dal 2006 al 2013 (le "Date di Pagamento Interessi") pari al:

- 2,00% p.a. per il periodo dal 31 ottobre 2005 al 31 ottobre 2006, pagabili il 31 ottobre 2006;
- 2,10% p.a. per il periodo dal 31 ottobre 2006 al 31 ottobre 2007, pagabili il 31 ottobre 2007;
- 2,20% p.a. per il periodo dal 31 ottobre 2007 al 31 ottobre 2008, pagabili il 31 ottobre 2008;
- 2,30% p.a. per il periodo dal 31 ottobre 2008 al 31 ottobre 2009, pagabili il 31 ottobre 2009;
- 2,50% p.a. per il periodo dal 31 ottobre 2009 al 31 ottobre 2010, pagabili il 31 ottobre 2010;
- 2,70% p.a. per il periodo dal 31 ottobre 2010 al 31 ottobre 2011, pagabili il 31 ottobre 2011;
- 3,00% p.a. per il periodo dal 31 ottobre 2011 al 31 ottobre 2012, pagabili il 31 ottobre 2012;
- 3,20% p.a. per il periodo dal 31 ottobre 2012 al 31 ottobre 2013, pagabili il 31 ottobre 2013;

Gli interessi (divisore 30/360, Modified Following Unadjusted basis), soggetti al regime fiscale di cui al successivo paragrafo "Regime Fiscale", saranno pagabili, senza deduzione di spese, con periodicità annuale, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato (di cui al successivo paragrafo 15).

Art. 11 - Tasso di rendimento effettivo ed indicazione delle modalità di calcolo

Il tasso di rendimento nominale annuo lordo è pari al 2,476%(2,17% annuo netto), fatta salva la facoltà di rimborso anticipato, di cui al successivo paragrafo 15.

Art. 12 - Modalità e termini di liquidazione e pagamento degli Interessi

Il pagamento degli Interessi avrà luogo per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A. secondo la convenzione Modified Following, (il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo se tale giorno cade ancora nel mese di riferimento; in caso contrario, il pagamento verrà effettuato l'ultimo giorno lavorativo disponibile nel mese di riferimento).

Ai fini della presente emissione per giorno lavorativo si intende un giorno il cui il sistema TARGET (Trans-european Automated Real time Gross settlement Express Transfer) è operativo.

Art. 13 - Diritti e vantaggi connessi ai titoli

Le obbligazioni incorporano i diritti ed i vantaggi previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria.

Art. 14 - Modalità di ammortamento del prestito e relative procedure di rimborso

Il prestito sarà rimborsato in un'unica soluzione il 31 ottobre 2013 o alle date previste per l'esercizio della facoltà da parte dell'Emittente di rimborso anticipato, di cui al seguente paragrafo 15, per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.. Il rimborso del capitale, secondo la convenzione Modified Following, verrà effettuato alla pari (100% del valore nominale) e senza alcuna deduzione per spese. Le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalle date stabilite per il rimborso.

Art. 15 - Rimborso anticipato

L'Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato del prestito dandone comunicazione agli obbligazionisti mediante avviso da pubblicare su un quotidiano economico a diffusione nazionale o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a discrezione

dell'Emittente, almeno 20 giorni lavorativi prima della data del rimborso anticipato che potrà avvenire dal 31 ottobre 2008 e, successivamente, per ciascun anno fino al 31 ottobre 2012 compreso, ad ogni Data di Pagamento Interessi (come da tabella sottostante). In caso di esercizio della facoltà di estinzione anticipata del prestito, le obbligazioni saranno rimborsate alla pari. Dalla data di rimborso anticipato le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere.

Data Rimborso Anticipato	Rimborso Capitale + Cedola
31/10/2008	100 + 2,20%
31/10/2009	100 + 2,30%
31/10/2010	100 + 2,50%
31/10/2011	100 + 2,70%
31/10/2012	100 + 3,00%

Art. 16 - Clausole di postergazione dei diritti inerenti le obbligazioni

Nessuna.

Art. 17 - Garanzie ed impegni eventualmente assunti per garantire il buon esito del prestito

Nessuna.

Art. 18 - Termine di prescrizione degli Interessi, del capitale e degli altri diritti connessi

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di pagamento delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Art. 19 - Regime fiscale

Redditi di capitale: agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni è applicabile - nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, tenuto anche conto dell' art. 13 del D. Lgs. 461/1997- l' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.

Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli (art. 81 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 461/97), sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12.50%.

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 461/97 e secondo il regime ordinario di cui all'art. 5 (regime della dichiarazione) e dei regimi opzionali di cui agli art. 6 (risparmio amministrato) e art. 7 (risparmio gestito) del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 20 - Eventuali restrizioni imposte alla libera negoziabilità delle obbligazioni dalle condizioni di emissione

Nessuna.

Art. 21 - Soggetti terzi incaricati ai servizi connessi all'emissione

Nessuno.

Art. 22 - Mercati presso i quali è prevista la negoziazione dei titoli

Le Obbligazioni verranno trattate sul Sistema di Scambi Organizzati "EuroTLX ®". "EuroTLX" è gestito da TLX S.p.A., società attualmente controllata da UniCredit Banca Mobiliare S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario UniCredit.

Art. 23 - Agente per il calcolo

L'Agente per il Calcolo per il presente prestito obbligazionario è UniCredit Banca Mobiliare S.p.A., oltre che controparte dell'operazione in derivato, a copertura delle obbligazioni, conclusa con l'Emittente.

Art. 24 - Varie

Eventuali comunicazioni dell'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o in alternativa su un quotidiano a diffusione nazionale a scelta dell'emittente.

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni del presente Regolamento.

Art. 25 - Legge regolatrice e foro competente

Il titolo è sottoposto alle norme vigenti della legge Italiana e la giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma, senza pregiudizio di quanto previsto dall'art. 1469 bis c.c..